



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale Di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Decreto n° 25

DEL 01.07.2022

OGGETTO : Decreto di revoca dell'Assessore Comunale Filippo Camiolo.

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

Premesso che l'art. 46 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che *“il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta ...”* e che, per giurisprudenza consolidata, l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed *“intuitu personae”*;

Ravvisato che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta;

Preso atto che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione;

Richiamati i decreti sindacali n. 8 del 31.01.2022 e n. 10 dell' 8.02.2022 mediante i quali il dott. Filippo Camiolo, è stato nominato rispettivamente Assessore e Vicesindaco;

Considerato che è venuto meno il rapporto collaborativo tra la Giunta e l'Assessore Filippo Camiolo, essendo venuta meno, altresì, l'univocità della linea politica amministrativa ed è oggettivamente venuto meno il rapporto fiduciario evento che può essere di ostacolo alla serena prosecuzione dell'attività di governo di questa Giunta comunale;

Dato atto che il provvedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, come confermato anche dalla recente giurisprudenza amministrativa: *“la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacchè le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al*

Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio comunale" (Consiglio di Stato sezione V^ Sentenza 21 gennaio 2009 n. 280; Consiglio di Stato Sezione V^ Sentenza n. 209 del 2007 e Consiglio di Stato Sezione V^ Sentenza 4057 del 10/07/2012);

Considerato inoltre che sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale la revoca dell'incarico di assessore non riveste natura di atto sanzionatorio e, trattandosi di revoca di incarico fiduciario, la stessa può basarsi su ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al vertice politico, non essendo conseguentemente richiesta – così come per l'affidamento dell'incarico - alcuna particolare motivazione, venendo in rilievo valutazioni ampiamente e sostanzialmente discrezionali, e quindi attinenti alla rilevanza di fattori non normativamente predeterminati, tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali i rapporti con l'opposizione o i rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell'Amministrazione, ovvero per l'affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell'Amministrazione e il singolo assessore, potendo le relative motivazioni fare rinvio anche a semplici ragioni di opportunità politica. Con la conseguenza che la sindacabilità di tale atto in sede di legittimità è limitata ai profili formali ed estrinseci, suscettibili di evidenziare l'arbitrarietà della decisione, in relazione all'ampia discrezionalità spettante al capo dell'Amministrazione locale (*ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2004, n. 1042; 5 dicembre 2012 n. 6228; 23 febbraio 2012 n. 1053; TAR Lazio, Roma, 17 giugno 2009 n. 5732 e da ultimo Consiglio di Stato, Sezione V, 19 gennaio 2017, n. 215*).

Precisato dunque che il presente provvedimento non implica nessun genere di valutazione sulle qualità personali o professionali dell'Assessore revocato né è da intendersi sanzionatorio, ma piuttosto è finalizzato a garantire la serena prosecuzione e rilancio del mandato amministrativo per il superiore interesse della comunità amministrata;

Visto l'art. 36 dello Statuto comunale

per quanto sopra

DECRETA

- 1) di revocare** a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, i decreti sindacali nn. 8 del 31.01.2022 e n. 10 dell' 8.02.2022 mediante i quali il dott. Filippo Camiolo, è stato nominato rispettivamente Assessore Comunale e Vicesindaco;
- 2) di riservarsi** la nomina di un nuovo assessore comunale con successivo e separato provvedimento;
- 3) di dare atto** che la revoca ha efficacia immediata e che pertanto fino alla nomina di un nuovo Assessore da disporsi con separato atto, le attività politiche amministrative inerenti le deleghe fanno capo al Sindaco fatta salva la nomina di Vice Sindaco;

DISPONE

1) **che il presente** provvedimento sia notificato al Dott. Filippo Camiolo e comunicato al Consiglio Comunale, entro sette giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 36 dello Statuto Comunale e che venga trasmesso al Prefetto di Enna, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore e all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

2) **la pubblicazione** all'Albo Pretorio on-line nonché all'interno del sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione di 1° livello "*Organizzazione*" sottosezione di 2° livello "*Organi di indirizzo politico-amministrativo*"

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento e dalla data della sua notifica è ammesso, nei termini di legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

F.to: Dott.ssa Francesca Draia

